

Giornata nazionale dei Diritti dell'Infanzia

Il 20 novembre si onora la Giornata in cui venne approvata, nel **1989**, a New York dalla Assemblea delle Nazioni Unite la **CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELLA ADOLESCENZA** (Ratificata dall'Italia con la Legge n.176 del 27/5/1991 e da 196 paesi), .

L'occasione non deve essere solo celebrativa, è un appuntamento importante per il Club ed è un'occasione per parlare dei nostri figli e di tutti i bambini e le bambine, perché tutti i bambini e le bambine sono nostri figli e bisogna averne cura.

Con la Convenzione si sancisce per la prima volta che i minori sono titolari di diritti civili, sociali e politici; il documento enuncia i **DIRITTI FONDAMENTALI** che devono essere riconosciuti a tutti i bambini che coincidono con i bisogni fondamentali per una crescita armonica della persona.

E' il più importante strumento per la tutela dei diritti del bambino.

I quattro principi fondamentali della Convenzione sono:

- **Principio di non discriminazione:** sancito all'art. 2, impegna gli Stati parti ad assicurare i diritti sanciti a tutti i minori, senza distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione del bambino e dei genitori;
- **Superiore interesse del bambino:** sancito dall'art. 3, prevede che in ogni decisione, azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale, l'interesse superiore del bambino deve essere una considerazione preminente;
- **Diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo:** sancito dall'art. 6, prevede il riconoscimento da parte degli Stati membri del diritto alla vita del bambino e l'impegno ad assicurarne, con tutte le misure possibili, la sopravvivenza e lo sviluppo;
- **Ascolto delle opinioni del bambino:** sancito dall'art. 12, prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i procedimenti che li riguardano, soprattutto in ambito legale. L'attuazione del principio comporta il dovere, per gli adulti, di ascoltare il bambino capace di discernimento e di tenerne in adeguata considerazione le opinioni. Tuttavia, ciò non significa che i bambini possano dire ai propri genitori che cosa devono fare. La Convenzione pone in relazione

l'ascolto delle opinioni del bambino al livello di maturità e alla capacità di comprensione raggiunta in base all'età.

I **54 articoli** della Convenzione dei diritti del bambino (ratificata dall'Italia con la legge 27.5.1991, n.176) rappresentano, infatti, il simbolo di come tutti i dispositivi giuridici debbano porsi al servizio dei diritti dei minori e modificano l'immagine tradizionale e desueta del minore.

I minori non sono più considerati “persone non ancora adulte, ma individui di cui prendersi cura in maniera appropriata alle loro esigenze”.

Il centro di gravità della Convenzione risiede nel principio secondo il quale i diritti fondamentali non sono “concessi” dagli adulti ai minori, ma il minore, come ogni altro essere umano, è l'unico possessore diretto di tali diritti.

Promuovere i diritti dei minori significa allora promuovere il loro benessere, cioè garantire loro la vita “ed il massimo grado di sopravvivenza e sviluppo, con tutti i mezzi possibili” (Art. 6).

A tal fine il minore deve avere “**cure e protezione**” (Art. 3) giacché “il bambino, per il pieno e armonioso sviluppo della sua personalità, dovrebbe crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, amore e comprensione”

E' una conquista di civiltà perché tutela una delle fasce più deboli della società, che era priva di rappresentanza e porta una **nuova visione del bambino** come individuo non isolato, ma facente parte di una famiglia e di una comunità del cui aiuto ha bisogno per poter crescere.

I bambini non sono più solo soggetti bisognosi di cure e di assistenza di cui gli adulti si devono occupare in quanto responsabili delle decisioni che li coinvolgono, sono invece soggetti portatori di diritti: i diritti dei bambini sono diritti umani, quindi **DIRITTI UNIVERSALI**.

Sono diritti ASSOLUTI, non patrimoniali, inalienabili, irrinunciabili e imprescrittibili e la Convenzione dei diritti del fanciullo, che segue di 11 anni la DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO, non è una dichiarazione di diritti generali, ma rappresenta un **vero vincolo giuridico per gli stati contraenti che dovranno uniformare le loro norme interne a quelle della convenzione**.

Quando si parla dell'infanzia e dei suoi diritti bisogna essere consapevoli delle tappe storiche che hanno segnato l'evoluzione di questo tema perché solo alla fine del '900 si conclude un lungo percorso culturale che ha portato alla formazione di una consapevolezza chiara e matura circa la centralità dei diritti dell'infanzia.

Si è preso atto del DEBITO STORICO che è stato contratto, in ogni epoca, nei confronti delle generazioni più giovani, per millenni sottoposti a pratiche di natura violenta, oppressi dal mancato riconoscimento.

Bambini e bambine sono stati finalmente innalzati al rango di PORTATORI DI DIRITTI PROPRI, degni di pari dignità di quelli degli adulti.

La Carta del 1989 afferma in modo solenne, inequivocabile e definitivo il valore dell'infanzia in quanto tale e la sua inviolabilità, sul piano sia giuridico, sia sociale sia culturale.

Dobbiamo però riflettere sulla distanza che ancora separa la crudezza della realtà di fatto dal dettato della Carta.

La **globalizzazione** provoca conflitti esistenziali e disorientamento quindi il tema dei diritti va letto in una dimensione universale; i **fenomeni migratori**, lo sviluppo dei mezzi di informazione hanno infatti cambiato il nostro modo di sentire e definire chi ci è VICINO e ciò che ci è LONTANO e quindi anche il concetto stesso di NORMALITA'.

La Convenzione, definendo il minore all'art. 1, pone indirettamente la questione della cittadinanza come pari opportunità nel paese di accoglienza e sappiamo quanto oggi sia urgente il tema dell'**integrazione** e dei **minori non accompagnati** separati da entrambi i genitori.

[3] Nel 2016 [il numero dei minori arrivati in Italia](#) via mare senza un accompagnatore ha superato i **25.800**, più del doppio rispetto al 2015. Secondo le stime dell'organizzazione Save the Children, invece, dall'inizio del **2017** i minori arrivati sarebbero **3.360**, di cui almeno **tremila non accompagnati**. Tuttavia questi dati non terrebbero conto di chi arriva via terra o si dichiara maggiorenne senza esserlo al momento dello sbarco (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione).

Il "Rapporto sperduti" presentato alla Camera dei Deputati il 30 maggio 2017 nell'ambito del convegno "Per ogni bambino sperduto" organizzato in collaborazione con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, evidenzia il costante aumento negli ultimi anni del fenomeno migratorio in Italia

dei minori non accompagnati e di quanti scompaiono nel nulla; secondo i dati Unhcr, sono **181.436** le persone sbarcate in Italia nel **2016**, e tra queste i **minorenni sono 28.223**; tra i minori il **92 % (25.846)** non sono accompagnati.

A fine 2016 i minorenni non accompagnati che hanno presentato domanda d'asilo in Italia sono **4.168**, il 48,3 % sul totale degli under 18 (accompagnati e non). Sempre a fine 2016 **i non accompagnati e non richiedenti** asilo presenti nelle strutture di accoglienza **sono 17.245; 6.508 gli irreperibili**.

Vale poi anche la pena riflettere sulla parola *integrazione* che porta dentro di sé una ambiguità semantica che deriva dalla sua origine coloniale, perché le terminologie non sono mai neutrali e chi è immigrato dovrà sacrificare parte del suo patrimonio culturale di origine se vuole vivere in pace e questo crea inevitabili conflitti.

La scuola ha certamente un ruolo fondamentale per far fronte all'emergenza multiculturale affinché non venga messo in atto un comportamento punitivo nei confronti dei bambini stranieri.

Se quindi è vero è che il '900 ha scoperto l'infanzia e i suoi diritti, il XXI secolo si apre all'insegna della precarietà, perché il dramma della povertà è uno degli effetti collaterale dei processi di espansione del mercato globale (sarebbe sbagliato pensare che tanto il mercato si correggerà da solo) e per milioni di bambini la Dichiarazione del 1989 è ancora LETTERA MORTA.

E' IN AUMENTO L'INDICE DI POVERTA' e ASSISTIAMO a una carenza endemica di assistenza medica e sanitaria, l'analfabetismo è ancora diffuso, lavoro minorile, traffico di minori.

Se dunque vogliamo affrontare seriamente il tema dei diritti dell'infanzia e della loro mancata realizzazione, è fondamentale che ci interroghi sul come creare le condizioni che rendano efficaci gli sforzi di chi si impegna per una distribuzione **più equa** delle opportunità di crescita e di sviluppo che la Dichiarazione del 1989 riconosce ad ogni essere umano fin dalla nascita.

enunciare i diritti non significa conquistarli

La crisi economica ha compromesso la già non facile situazione delle fasce più deboli della popolazione ed è aumentata la vulnerabilità di bambini e adolescenti **riducendo le risorse** a loro disposizione, sia nel pubblico che nel privato.

L'Italia è agli ultimi posti dei paesi dell'Unione Europea nella spesa per famiglie e bambini: si spende **l'1,2% del PIL** quando la media Europea è **del 2,1 %** e nell'Europa a 28 è del **15,2% (!!!)**

Anche il tasso di abbandono scolastico è alto in modo preoccupante....

In Italia ci sono circa **10 milioni** di bambini: **due milioni** di loro sono in condizione di povertà relativa, e **700 mila** in povertà assoluta, quasi tutti concentrati nel Sud del paese.

Ci sono circa **30 mila** bambini che vivono fuori dalla loro famiglia di origine (dati in affidamento a familiare o presso servizi residenziali).

L'Italia è il paese dell'unione europea più esposto a rischio di povertà minorile e secondo l'UNICEF siamo agli ultimi posti delle graduatorie OCSE quanto allo status dei bambini nelle tre dimensioni fondamentali:

- BENESSERE MATERIALE
- BENESSERE FORMATIVO
- BENESSERE SANITARIO

E questo è il frutto non solo di carenza di risorse ma anche di scarsa intelligenza di visione politica: la povertà minorile non è infatti solo ristrettezza economica, è deprivazione più ampia, e deprivazione di futuro, culturale e formativa.

Il confronto con gli altri paesi europei è fondamentale perché ci fa vedere che dove si è investito di più nei ragazzi, nella scuola, nella formazione, negli asili nido, nel sociale, nonostante la congiuntura economica, i bambini vivono meglio.

Vengono lanciati dei Piani contro la povertà ma il focus è prevalentemente su anziani e disabili, e viene lasciata scoperta la fascia di giovani e bambini.

E poi il terribile gap ancora presente tra NORD e SUD: al nord la spesa per ogni bambino è in media di € 679 – 796 . al Sud da € 27 a 90....

E ancora, è urgente che la prossima riforma processuale tenga conto delle caratteristiche della giurisdizione minorile, che è diversa da quella civile perché non è solo giurisdizione del “torto e della ragione” ma mira alla ricostruzione delle relazioni familiari.

Il giudice dovrà essere specializzato e avere esclusività di competenze: il minore dovrà essere al centro.

Sarebbe poi importante garantire il diritto allo studio anche ai bambini costretti in lunga degenza negli ospedali... che così subiscono una violenza doppia.

Quali proposte?

1) andrebbero corrette le linee di sviluppo economico del mercato globale adottando modelli SOSTENIBILI dal punto di vista umanitario ed ecologico, oltre che finanziario: oggi esistono le condizioni per garantire ad ogni bambino, in qualunque paese nasca o viva, i diritti elementari che gli sono riconosciuti dalla Convenzione per i diritti dell'infanzia. Contro questa constatazione possono essere sollevati degli alibi o delle bugie.

2) la politica dovrebbe riappropriarsi di territori sottratti in nome di un liberismo a tutti i costi che segue le logiche del profitto per i pochi a danno di molti;

3) maggiore impegno educativo e pedagogico sul tema dell'educazione ai diritti e alla cittadinanza planetaria

Un po' di storia

E torniamo ai principi enunciati dalla Carta del 1989: perché il bambino abbia un'infanzia felice, bisogna che questa sia separata nettamente da quella adulta e quindi vanno identificate le sue caratteristiche, i suoi bisogni e le sue esigenze.

Questa è linea GUIDA alla base della dichiarazione dei diritti dell'infanzia: se l'infanzia ha dignità di soggetto sociale autonomo con bisogni specifici, deve esistere un diritto corrispondente a ciascun bisogno.

E questo processo è relativamente recente perché l'infanzia e le sue peculiarità sono una "scoperta" che risale ai primi anni '60, quando - dopo le guerre mondiali e i regimi nazifascisti - l'umanità elabora un nuovo concetto di infanzia e questo periodo diventa oggetto di studio storico e pedagogico.

È uno storico francese, **Philippe Ariès**, che inaugura i dibattiti attuali pubblicando un libro sui bambini e la vita familiare: la sua tesi centrale è che la distanza tra comportamento e struttura psicologica dei bambini e degli adulti aumenta nel corso della civilizzazione, che mondo infantile e mondo adulto si vanno sempre più separando nel passaggio dal Medioevo all'età moderna.

E soltanto nel XX secolo si arriva a riconoscere che ai bambini va lasciata e garantita l'opportunità di sviluppare propri comportamenti: Ariès ci spiega che nel medioevo il mondo adulto non pareva possedere il sentimento dell'infanzia e fu un'affermazione che fece scandalo perché venne fraintesa, come se i genitori di allora non amassero i propri figli.

In realtà, nel medioevo, i riferimenti culturali e l'immaginario collettivo non consideravano l'infanzia come una fase specifica dello sviluppo individuale, caratterizzata da bisogni, desideri comportamenti peculiari.

Il bambino era un *Homunculus*, un uomo in piccolo: solo con l'avvento della società industriale, capitalista e borghese si assisterà alla trasformazione.

Inizia nel XVII secolo la necessità di sottoporre il bambino ad un apprendimento civile (educazione) prima di entrare a far parte della società adulta e questo passaggio rappresenta uno snodo fondamentale nella storia dell'infanzia perché da qui ha inizio una trasformazione che trova il suo coronamento, ormai in età contemporanea nel XIX secolo, nell'introduzione dell'obbligo scolastico.

Ed è proprio l'affermazione dell'idea che l'istruzione scolastica sia di pertinenza infantile che consolida il nascente sentimento dell'infanzia.

Nel mondo medioevale giovani e vecchi erano analfabeti, solo chi apparteneva alle classi sociali aristocratiche o al clero poteva permettersi di avere un'istruzione; nel XIX invece secolo la scuola e l'istruzione scolastica sanciscono la separazione dell'infanzia dal mondo adulto, non è più solo una questione di CENSO.

In sintesi: l'infanzia, così come la conosciamo e la rappresentiamo è un prodotto storico frutto dell'intrecciarsi di una molteplicità di processi sociali, economici, culturali che hanno interessato l'umanità nel corso del tempo: per questo è importante conoscere e studiare la storia dell'infanzia.

Da un'idea ottocentesca di tutela si passa al concetto di riconoscimento di diritti, un riscatto per questi "soggetti deboli"

Nel 1800 la borghesia si sviluppa in senso industriale, la società diventa più complessa, cambia l'organizzazione stessa della società che vede la crescita della classe borghese e operaia a scapito del mondo contadino e di quello aristocratico.

E nella famiglia borghese si inizia a scoprire il sentimento dell'infanzia: il bambino non è più invisibile, ma comincia ad essere oggetto di investimento affettivo ed economico.

Engels nel 1845 nel suo testo "*La classe operaia in Inghilterra*" parla dei bambini di 8 o 9 anni occupati nelle fabbriche, che lavorano 14-16 ore al giorno, nelle cave e nelle miniere, a volte anche più piccoli, a 5 anni e dovevano rimanere al buio, in un corridoio umido per 12 ore...

I bambini lavoravano anche nei campi e anche quello era un lavoro duro. Da una parte l'infanzia del proletariato operaio, quella degli orfanotrofi e dei casermoni, abbandonata a se stessa dai genitori e dall'altra l'infanzia borghese, quella protetta, con i precettori, sorvegliata, curata, vezzeggiata e appagata.

La svolta storica ci sarà alla fine dell'800 con l'avvento dello stato liberale che impone l'obbligo scolastico e il diritto all'istruzione: lo STATO si preoccupa del processo di inserimento del bambino nel mondo adulto, della sua socializzazione che deve seguire un itinerario di formazione e inizia a tutelare l'infanzia, ruolo che fino a quel momento era esclusivo appannaggio delle istituzioni religiose ovvero attività di carattere filantropico.

Vengono emanate leggi sul lavoro minorile, sull'istruzione obbligatoria e leggi che regolamentano i rapporti nella famiglia e che puniscono e regolano l'abbandono dei minori:

1862: legge sulle opere Pie;

1873: divieto dell'impiego dei bambini nelle professioni girovaghe;

1877: legge Coppino sull'obbligo scolastico elementare dai 6 ai 9 anni che non verrà rispettata in quanto mancava la percezione del valore dell'istruzione: quando l'istruzione sarà percepita come occasione di emancipazione sociale, allora i genitori daranno i figli alla scuola, sottraendoli al lavoro precoce;

1886: legge che vieta il lavoro nelle miniere prima dei 9 anni

Si arriva così al '900 quando si prende coscienza della rilevanza dell'età infantile nel processo di costruzione della persona adulta e ci mette del suo anche la psicanalisi a partire da Freud che indaga nel mondo interiore del bambino, nella sua complessità.

Si scopre il peso dell'impronta dei traumi sofferti durante l'infanzia, e di come il vissuto infantile modelli e condizioni il futuro adulto.

Si afferma che il nostro comportamento futuro, la nostra salute mentale e la nostra attitudine sociale dipendono dall'ambiente in cui si sono sviluppate le nostre iniziali esperienze infantili.

Nel **secondo dopo guerra**, nascerà una nuova famiglia, dopo il '68, una famiglia orizzontale, non autoritaria, dove è forte la parte femminile: siamo nella società dei consumi di massa, dove le donne lavorano fuori casa, fatto questo che si riflette sui nuovi diritti dell'infanzia (i diritti delle donne sono anche i diritti di

bambini...: qui ricordo i nidi per l'infanzia che sono insufficienti, nel ns paese viene data questa opportunità solo al 14% degli aventi diritto).

C o n c l u s i o n e :

I valori richiamati dalla Dichiarazione dei diritti del Fanciullo sono un contenuto forte ed è un diritto del bambino sperimentarli e viverli; sono valori perenni e trasversali che superano i limiti di tempo e di luogo e che costituiscono il contenuto stesso della vita della persona. La persona, la libertà, la proprietà, l'onestà la sincerità, la diversità, sono valori che devono essere tutelati dalla società civile con ogni mezzo, sia dagli educatori sia dalla famiglia.

E l'emergenza del nostro tempo è garantire a chi viene al mondo le condizioni per non morire di fame, di sete o di malattia e garantire ad ogni bambino o bambina la possibilità di avere una vita degna di essere vissuta.

Avv. Maria Luisa Bagnadentro

In data **6 maggio 2017** è entrata in vigore la Legge[\[1\]](#) recante "**Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati**" [\[2\]](#) (**Legge 7 aprile 2017, n. 47**).

L'emanazione di un testo, primo nel territorio europeo, che raccogliesse le sollecitazioni al ripensamento degli strumenti di tutela e riordinasse organicamente la materia de quo appariva non oltre rinviabile atteso la scottante attualità e le molteplici criticità che inevitabilmente la stessa involge[3].

Negli corso degli ultimi anni, infatti, la configurazione dei flussi migratori è andata profondamente modificandosi e la presenza di minori stranieri migranti ha finito con rappresentare un fenomeno specifico all'interno del fenomeno migratorio, ben rappresentato nel recentissimo rapporto UNICEF-CNR IRPPS[4], di tale portata da richiedere "interventi normativi speciali"[5] **che andassero oltre le garanzie previste dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo**, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge del 27 maggio 1991, n. 176 e dalla **Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori di Strasburgo del 25 gennaio 1996** che l'Italia ha provveduto a ratificare e rendere esecutiva, con la legge 20 marzo 2003, n. 77[6].

V'è da ricordare, infatti, che il minore, in generale, "sia esso italiano o straniero, qualora manchino figure idonee che promuovano o garantiscano i suoi diritti, è fatto oggetto di protezione da parte dello Stato, il cui intervento può prendere la forma di un' azione amministrativa o giudiziaria"[7] e dove un ruolo fondamentale viene svolto anche dagli enti locali.

La generale definizione di minore straniero non accompagnato è di derivazione comunitaria [8] ed indica il cittadino "di paesi terzi o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri".

Nel contesto nazionale, tuttavia, il legislatore aveva già precedentemente fornito una definizione accurata del minore straniero non accompagnato come "quel minore non avente cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione Europea e che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova in Italia privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano"[9].

Tale definizione che "lascia implicitamente intuire le difficoltà di identificazione del minore e della sua età anagrafica e l'urgenza di un'assistenza e di una tutela

per le condizioni di estrema vulnerabilità che contraddistingue lo stato di abbandono”[\[10\]](#) è stata ripresa quasi integralmente nell’attuale testo di legge[\[11\]](#) unitamente alle premesse che contribuiscono a delineare e giustificare il particolare ambito di applicazione[\[12\]](#) della stessa in relazione alla maggiore vulnerabilità dei destinatari.

Di seguito i principali aspetti su cui la legge è destinata a spiegare i suoi effetti: con la modifica[\[13\]](#) degli artt. [19](#) e [31](#) del testo unico sull’immigrazione[\[14\]](#) è sancito il **divieto assoluto di respingimento del minore non accompagnato alla frontiera e la possibilità di disporre l’espulsione dello stesso da parte del tribunale per i minori, su richiesta del Questore, solo “a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore”**,

con la modifica[\[15\]](#) dell’[art. 19 del D.lgs. del 18 agosto 2015, n. 142](#)[\[16\]](#) il sistema delle strutture di prima accoglienza dedicate esclusivamente ai minori, all’interno delle quali gli stessi possono risiedere non più di trenta giorni, verrà integrato con il **sistema di protezione per richiedenti asilo e minori non accompagnati (Sprar)**,

particolare attenzione viene accordata al primo approccio che il minore tiene con le strutture di prima accoglienza ove, preferibilmente alla presenza di personale di comprovata esperienza e, comunque, di un **mediatore culturale**, verrà curato il primo colloquio volto ad approfondire la storia personale e familiare, secondo le procedure previste da un d.p.c.m. da adottarsi entro 120 gg. dalla entrata in vigore della legge di cui trattasi[\[17\]](#), ed, ad esito del quale, il personale della struttura di accoglienza compila la c.d. cartella sociale evidenziando gli elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo meglio rispondente al superiore interesse del minore, trasmettendo la stessa ai servizi sociali del comune di destinazione ed alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minori[\[18\]](#),

al fine di garantire il “diritto all’identità”[\[19\]](#), particolare attenzione è dedicata all’accertamento dell’età anagrafica della persona[\[20\]](#) perché non solo costituisce il presupposto per l’applicazione della legge in esame ma soprattutto perché, nel nostro ordinamento, rappresenta l’elemento di discriminazione per l’applicazione di generali concetti del diritto quali l’imputabilità penale[\[21\]](#) e la competenza[\[22\]](#) giurisdizionale. A livello europeo, si riscontra l’adozione di

metodi diversificati per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati preferendosi ora esclusivamente un approccio fondato principalmente sulla perizia medica (Spagna, Francia, Romania) ora, invece, vengono adottate procedure che tengono in uguale considerazione anche i racconti dei giovani (Gran Bretagna, Svezia)[23]. Con il recente intervento normativo, il legislatore ha inteso adottare un metodo multidimensionale per cui, qualora i dubbi sull'età dichiarata non possano esser superati attraverso la verifica di un documento anagrafico, neppure avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatiche-consolari[24], la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori può disporre specifici esami socio sanitari che verranno condotti in un ambiente idoneo e con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati[25] ed i cui risultati, che nella relazione finale dovranno sempre indicare il margine di errore, verranno comunicati allo straniero - con modalità adeguate alla maturità ed al livello di alfabetizzazione dello stesso - nonché all' esercente la responsabilità genitoriale ed all'autorità giudiziaria che ne ha disposto l'accertamento. Qualora anche ad esito dell'accertamento permangano incertezze sulla minore età, questa viene presunta ad ogni effetto di legge. Infine, a chiusura dell'innovativa procedura introdotta, è assicurata la possibilità di reclamo avverso il provvedimento di attribuzione dell'età[26].

la **tutela dell'unità familiare** è garantita dalla previsione del necessario avvio delle indagini familiari[27] nell'esclusivo interesse del minore ad esito delle quali, qualora vengano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore, non verrà disposto il collocamento in comunità, preferendosi ad es. la diversa ipotesi del rimpatrio assistito e volontario[28].

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge in commento, è prevista[29], sulla scorta delle sperimentazioni già positivamente realizzate in alcune regioni[30], l'istituzione, presso ogni Tribunale per i minorenni, di un **elenco di "tutori volontari"** al quale potranno accedere cittadini selezionati ed adeguatamente formati da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza. Al fine di promuoverne e facilitarne la nomina, verranno stipulati specifici protocolli di intesa tra i garanti medesimi ed i Presidenti dei Tribunali per i minori,

Sono introdotte[31] misure a favore della piena attuazione del diritto alla salute, con la possibilità di procedere all'iscrizione al servizio sanitario nazionale anche

prima della nomina del tutore, all'istruzione, con la promozione di specifiche convenzioni di apprendistato e la previsione del rilascio dei titoli conclusivi del corso di studio intrapreso anche qualora, nelle more, venisse compiuta la maggiore età, ed alla effettiva integrazione sociale, con la possibilità di disporre, con decreto motivato del Tribunale per i minorenni, il supporto prolungato con l'affidamento ai servizi sociali fino al compimento del ventunesimo anno di età[32].

Al fine di garantire maggiore pienezza all'assistenza psicologica e garantire la tutela legale del minore, è sancito il c.d. "diritto all'ascolto"[33] che troverà applicazione:

in ogni stato e grado del procedimento che lo riguarda, alla presenza di persone idonee indicate dal minore medesimo nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri,

nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali che riguardano il minore cui lo stesso ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale e, a tal fine, è assicurata la presenza di un mediatore culturale.

In modo particolare, per quanto di specifico interesse in questa breve riflessione, sono apprestate misure idonee per garantire al minore straniero non accompagnato l'assistenza legale adeguata ove coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale[34].

Infatti, con l'introduzione del comma 4-quater all'[art. 76](#)[35] del D.P.R. n.115 del 30 maggio 2002, è previsto il diritto del minore sia ad esser informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia - anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale - sia di avvalersi del "gratuito patrocinio a spese dello Stato" in ogni stato e grado del procedimento.

L'espressione usata dal legislatore sembra recare un' interna antinomia in quanto il richiamo alla gratuità del patrocinio appare impreciso in quanto, ad es., il legale nominato non svolge un incarico onorario non retribuito[36] proprio perché lo Stato è indicato quale soggetto erogatore delle prestazioni professionali ovvero soggetto non percipiente quegli introiti che, sotto forma di diritti e/o tasse, avrebbe in ogni altro caso riscosso (es. contributo unificato, diritto di copia, registrazione sentenza etc.).

In altre parole, pur apparendo ovvia la considerazione, di gratuito, nel senso pieno e proprio del termine, non vi è nulla tant'è che per l'attuazione di tali disposizioni è autorizzata una spesa di oltre 771 mila euro annui a decorrere dall'anno in corso e, similmente, nell'ipotesi di minori vittime di tratta[37], è autorizzata una spesa di circa 154 mila euro annui a decorrere dall'anno in corso che lo Stato verrà ad anticipare.

L'introduzione di tale tutele rappresentano le uniche ipotesi contemplate dalla legge in esame di stanziamento specifico di somme lì dove per le altre disposizioni, che pur introducono un significativo rafforzamento di garanzie per il minore non accompagnato, occorrerà provvedere nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza introdurre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Pertanto, ove ricorrano le ipotesi contemplate dal [Testo Unico delle Spese di Giustizia](#), gli uffici provvederanno secondo la disciplina prevista dallo stesso Testo Unico, con l'iscrizione sui registri ivi previsti, degli importi liquidati da erogarsi ovvero delle somme da non introitarsi.

Il legislatore ha, dunque, introdotto un ulteriore caso di ammissione "de plano" al patrocinio statale che va ad aggiungersi ad altri casi in cui non è prevista alcuna valutazione preliminare sulla situazione reddituale altrimenti necessaria per l'ammissione a tale beneficio.

Nello specifico, perché operanti in un ambito affine, possono esser ricordate le ipotesi di ammissione al patrocinio statale a favore dei minori in generale[38] e dello straniero non appartenente all'unione europea[39] sia nel caso dell'udienza di convalida del provvedimento di espulsione e trattenimento[40] dello stesso che di ricorso avverso al provvedimento di espulsione[41] limitatamente al procedimento di primo grado[42].

Con il provvedimento in esame, in definitiva, il legislatore ha squadernato una gamma di interventi a più ampio orizzonte che vanno da modelli di accompagnamento all'inserimento sociale a misure di sostegno finalizzate al superamento delle prevedibili difficoltà di orientamento all'interno del reticolo socio-giuridico dello Stato.